



Tel. 0924/ 35780 - 592218-238 fax 0924/34700 e mail: suap@castellammaredelgolfo.org - www.comune.castellammare.tp.it

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA DI TRAPANI

STRUTTURA PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE S.U.A.P. AREA INFORMATICA C.E.D.

Via Canale Vecchio n. 33

Ordinanza N. 27

IL SINDACO

Vista la Legge 25.08.1991 N. 287;

Visto in particolare l'art. 8 della citata L. 287/1991, che disciplina l'orario di attività;

Vista la precedente Ordinanza N. 68 del 26.05.92;

Acquisito il parere delle Rappresentanze delle Associazioni di categoria, delle Aziende di promozione turistica, delle associazioni dei consumatori, degli utenti e delle forze dell'ordine;

Premesso che la Legge 25.08.1991 nr.287 raggruppa gli Esercizi Pubblici nelle seguenti tipologie:

A - "esercizi di ristorazione per la somministrazione di alimenti e bevande: ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, birrerie ed esercizi similari";

B - "esercizi di somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e prodotti di gastronomia - Bar, caffè, gelateria, pasticceria, esercizi similari";

C - "Esercizi di tipologia A e B in cui la somministrazione di Alimenti e Bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari";

D - "Esercizi di tipologia B, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione";

ORDINA

a decorrere dalla data della presente che gli Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande siti nel territorio del Comune di Castellammare del Golfo seguano le seguenti disposizioni in merito agli orari di apertura e di chiusura al pubblico:

PERIODO INVERNALE (dal 1° Novembre al 30 Aprile)

Esercizi di tipologia A:

➤ Fascia oraria massima: dalle ore 9,00 alle ore 02.00; (17 ore)



Tel. 0924/ 35780 - 592218-238 fax 0924/34700 e mail: suap@castellammaredegolfo.org - www.comune.castellammare.tp.it

- Fascia oraria minima: 6 ore a scelta dell'operatore da scegliersi nell'arco della fascia massima sopra indicata.

Esercizi di tipologia B e D:

- Fascia oraria massima: dalle ore 4,00 alle ore 03.00; (23 ore)
- Fascia oraria minima: 6 ore a scelta dell'operatore da scegliersi nell'arco della fascia massima sopra indicata.

Sabato e Prefestivi:

- Fascia oraria massima: dalle ore 5,00 alle ore 03.00; (22 ore)
- Fascia oraria minima: 6 ore a scelta dell'operatore da scegliersi nell'arco della fascia massima sopra indicata.

Esercizi di tipologia C:

- Fascia oraria da rispettare: dalle ore 21,00 alle ore 03.00; (6 ore).

PERIODO ESTIVO (dal 1° Maggio al 31 Ottobre)

Esercizi di tipologia A:

- Fascia oraria massima: dalle ore 9,00 alle ore 03.00; (18 ore)
- Fascia oraria minima: 6 ore a scelta dell'operatore da scegliersi nell'arco della fascia massima sopra indicata.

Esercizi di tipologia B e D:

- Fascia oraria massima: dalle ore 4,00 alle ore 03.00; (23 ore)
- Fascia oraria minima: 6 ore a scelta dell'operatore da scegliersi nell'arco della fascia massima sopra indicata.

Sabato e Prefestivi solo per il mese di Maggio:

- Fascia oraria massima: dalle ore 5,00 alle ore 03.00; (22 ore)
- Fascia oraria minima: 6 ore a scelta dell'operatore da scegliersi nell'arco della fascia massima sopra indicata.

Esercizi di tipologia C:

- Fascia oraria da rispettare: dalle ore 21,00 alle ore 03.00; (6 ore)

Esercizi di tipologia C: i soli Stabilimenti Balneari

- Fascia oraria massima: dalle ore 8,00 alle ore 02.00; (18 ore)
- Fascia oraria minima: 6 ore a scelta dell'operatore da scegliersi nell'arco della fascia massima sopra indicata.



Tel. 0924/ 35780 - 592218-238 fax 0924/34700 e mail: suap@castellammaredelgolfo.org - www.comune.castellammare.tp.it

Tutti gli Esercizi effettueranno una giornata di chiusura per riposo settimanale che deve essere comunicato al Comune entro giorni 15 dalla data della presente, unitamente all'orario scelto nell'ambito della fascia massima stabilita.

La giornata di chiusura e l'orario di cui sopra deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico tramite un cartellino ben visibile posto all'interno ed all'esterno dell'esercizio.

Gli esercizi misti di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande (A+B) devono applicare l'orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente.

Nel caso gli esercenti non garantiscano dei turni che soddisfino appieno il servizio pubblico, l'Amministrazione Comunale, sentiti gli interessati, può imporre turni più idonei.

E' consentito altresì all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura di un'ora rispetto all'orario comunicato, nonché di effettuare una chiusura intermedia fino ad un massimo di due ore consecutive.

I titolari di attività artigianali di rosticceria, pizza al taglio, gelateria, pasticceria e tutte le altre attività artigianali di produzione e di vendita per asporto, possono essere assoggettati, a richiesta, alla presente disciplina oraria relativamente agli esercizi di tipologia D; in tal caso devono comunicare il giorno di chiusura settimanale e gli orari praticati.

Nel periodo Natalizio compreso tra l'8 Dicembre ed il 15 Gennaio, nella settimana precedente e successiva alla Santa Pasqua e nel periodo estivo è facoltativo il riposo settimanale.

In casi eccezionali quali veglioni di Capodanno, Carnevale e simili, l'esercente può chiedere deroga agli orari di cui sopra, presentando apposita richiesta di autorizzazione almeno 10 giorni prima della data fissata.

L'eventuale variazione degli orari praticati dovrà essere comunicata al Comune almeno 7 giorni prima.

Le attività di somministrazione e di intrattenimento musicale effettuate nei pubblici esercizi di cui alle categorie A, B, C (limitatamente agli stabilimenti balneari), e D, devono svolgersi negli spazi al chiuso ed all'aperto, senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno (musica di sottofondo) ed in ambiente esterno ed abitativo previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica. (D.P.C.M. 1 marzo 1991, che fissa in 5 db(A) il limite diurno ed in 3 db(A) il limite (notturno). - L'applicazione delle sanzioni amministrative, prevista dalla L. 447/1995, potrà prevedere anche l'inibitoria parziale o totale dell'attività.

Non sono soggetti alla presente disciplina i Pubblici Esercizi ubicati nella Stazione Ferroviaria, gli alberghi, le pensioni, le locande, le aziende a carattere ricreativo e i Circoli Privati che somministrano alimenti e bevande esclusivamente ai propri clienti e soci.

Con la presente Ordinanza sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze, permessi e deroghe e provvedimenti emanati in materia.

Ai contravventori della presente si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Legge 25.08.1991 nr.287, e dalle leggi sopra richiamate, salvo che il caso costituisca reato più grave.

Il Comando della Polizia Municipale e le forze dell'ordine presenti nel territorio, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza e della relativa sorveglianza.

Dalla Residenza Municipale li 16 marzo 2006

IL SINDACO

F.to: Dott. Giuseppe Ancona